

STATUTO

“A.S.D. COMPAGNIA ILCINESE ARCIERI MONTALCINO”

Approvato dall'assemblea straordinaria

Dell'8 Marzo 2024

INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA.....	2
Articolo 1 - Denominazione e sede.....	2
Articolo 2 – Nomenclatura Acronimi, Abbreviazioni	2
Articolo 3 – Scopo e Attività	2
Articolo 4 - Affiliazione	3
Articolo 5 - Durata	3
TITOLO II ASSOCIATI	4
Articolo 6 – Associati, Soci, Tesserati. Domanda di ammissione.....	4
Articolo 7 - Domicilio dei Soci.....	4
Articolo 8 - Diritti e doveri dei Soci.....	4
Articolo 9 - Impegni	5
Articolo 10 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni	5
Articolo 11 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato.....	5
TITOLO III LA STRUTTURA	6
Articolo 12 - Organi sociali.....	6
Articolo 13 - L'Assemblea degli Associati	6
Articolo 14 – Elezione di Presidente e Consiglio Direttivo.....	7
Articolo 15 - Consiglio Direttivo.....	8
Articolo 16 - La Rappresentanza Legale.....	10
Articolo 17 - Obblighi di comunicazione.....	10
Articolo 18 - Il Presidente e il VicePresidente	10
Articolo 19 - Segretario e Tesoriere.....	11
Articolo 20 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici	11
TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI	12
Articolo 21 - Patrimonio	12
Articolo 22 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario	12
Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione	12
Articolo 24 - Libri Sociali	12
Articolo 25 - Pubblicità e trasparenza	12
TITOLO V LAVORATORI E VOLONTARI	13
Articolo 26 - Lavoratori e volontari.....	13
TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI	14
Articolo 27 - Modifiche Statutarie	14
Articolo 28 - trasformazione – Terzo settore	14
Articolo 29 – Scioglimento.....	14
Articolo 30 - Liquidazione	14
Articolo 31 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi	14
Articolo 32 - Controversie.....	14
Articolo 33 - Regolamenti Interni	15
Articolo 34 - Norme transitorie e di rinvio	15

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata:

“Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino” in breve **“Arcieri Montalcino”**.(d’ora in poi chiamata *“Associazione”*), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione *“Associazione Sportiva Dilettantistica”*, per esteso o in acronimo *“A.S.D.”*

L’associazione ha sede in Montalcino (Siena) loc Osticcio snc ed è regimata dal presente statuto. L’Associazione, con le modalità stabilite dal presente statuto, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto e ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

ARTICOLO 2 – NOMENCLATURA ACRONIMI, ABBREVIAZIONI

Nel proseguo del presente statuto saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni, acronimi e nomenclatura:

FITARCO	Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Federazione (senza altre indicazioni)	Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
C.O.N.I.	Comitato Olimpico Nazionale Italiano
C.I.O	Comitato Olimpico internazionale
I.P.C.	International Paralympic Committee
C.I.P.	Comitato Italiano Paralimpico
A.S.D	Associazione Sportiva Dilettantistica
Federazione (senza altre indicazioni)	FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
C.R. (senza altre indicazioni)	Comitato Regionale Toscana
Associazione (senza altre indicazioni)	A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino
Comune (senza altre indicazioni)	Comune di Montalcino

ARTICOLO 3 – SCOPO E ATTIVITÀ

L’Associazione è un’associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.

L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l’Arco e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute s.p.a, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato nel proseguo, l’Associazione formulerà o rinnoverà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

L’Associazione potrà altresì partecipare a gare, tornei, campionati e, nel rispetto delle norme FITARCO, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l’Arco compresa l’attività paralimpica.

Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Tiro con l’arco e di eventuali altre attività sportive;
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;

- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- Promuovere il Tiro con l'Arco agonistico nella realtà di Montalcino caratterizzata da attività di arco storico presso i quartieri di Montalcino
- Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- Promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statuari. Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici, generalmente nella forma dei rappresentanti nominati dell'associazione, alle assemblee federali per consentire l'elezione delle cariche federali.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Qualsiasi adesione ad altro ente dovrà essere compatibile con l'affiliazione FITARCO e con le norme del presente statuto.

ARTICOLO 4 - AFFILIAZIONE

L'associazione procederà alla propria affiliazione o riaffiliazione alla FITARCO secondo le modalità da questa stabilite. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. del C.O.N.I., dell'I.P.C., del C.I.P. nonché a tutte le disposizioni statuarie della FITARCO, e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione interagente purché compatibili con l'affiliazione FITARCO e con le norme del presente statuto.

L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Si impegna anche ad accettare le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I. e/o delle federazioni e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

ARTICOLO 5 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista nel presente statuto per lo scioglimento.

TITOLO II ASSOCIATI

ARTICOLO 6 – ASSOCIATI, SOCI, TESSERATI. DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e della Federazione Sportiva.

Gli associati debbono essere necessariamente tesserati FITARCO. Pertanto, nel presente statuto le dizioni "Associati", "Soci", "Tesserati" sono equivalenti. Questo comporta, fra l'altro, l'automatico recepimento dei provvedimenti disciplinari nei confronti del singolo tesserato assunti a livello federale.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

I soci tesserati come "società sportiva secondaria" (status ammesso dalla FITARCO) e pertanto appartenenti anche alla "società sportiva primaria" (generalmente gruppi sportivi militari) non hanno diritto elettorale attivo e passivo, ma possono partecipare alle riunioni ed alle assemblee dell'associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti. Nella domanda dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti per tesseramento FITARCO. Per la validità della domanda dovrà essere allegata la quota di iscrizione.

La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio eventualmente di diniego deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Diviene socio effettivo al momento del tesseramento da parte della FITARCO. In mancanza di diniego da parte del Consiglio entro 30 giorni dalla domanda (consegnata con data certa) la stessa si considererà accolta definitivamente e dovrà iniziare la procedura di tesseramento. La trasmissione alla FITARCO della procedura di iscrizione come tesserato implica ovviamente l'accettazione della domanda di iscrizione da parte dell'associazione, subordinata alla verifica federale. Il mancato tesseramento per circostanze non imputabili al richiedente comporta la restituzione della quota versata.

Il segretario controlla che sia avvenuto il tesseramento federale e provvede ad aggiornare periodicamente anche con stampa cartacea la lista degli associati che coincide con la lista dei soci della società sportiva "A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino" codice 09016, estrapolabile dagli archivi FITARCO. Ogni incongruenza deve essere segnalata alla FITARCO.

Una volta presentata la domanda e la quota di iscrizione il "candidato socio" può partecipare parzialmente all'attività della Associazione nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà parentale, ed anche dal minore stesso qualora all'atto della domanda abbia compiuto i 14 anni. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio e/o tesserato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

ARTICOLO 7 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dalla residenza anagrafica di tesseramento FITARCO e le comunicazioni saranno inviate alla email dichiarata.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno:

- il diritto a partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

ARTICOLO 9 - IMPEGNI

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;
- rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C, del C.I. nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FITARCO e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione.

ARTICOLO 10 - QUOTA ASSOCIATIVA E DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.

Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati. Possono essere differenziate in base alla classe anagrafica, all'età, ed all'utilizzo degli impianti, delle strutture e delle attrezzature secondo modalità da stabilire in apposito regolamento."

Il Consiglio direttivo può stabilire quote e modalità di utilizzo degli impianti per tesserati FITARCO non soci dell'associazione nell'ambito dei rapporti di collaborazione con società sportive FITARCO e più in generale con la stessa Federazione e Comitato Regionale.

ARTICOLO 11 - RECESSO, ESCLUSIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere *ad nutum* con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Sono automaticamente assunti dall'associazione i provvedimenti disciplinari e giurisdizionali comminati dalla FITARCO nei confronti di ciascun associato e fra questi radiazione, sospensione, squalifica.

Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro 5 giorni prima del termine di rinnovo iscrizione FITARCO per l'anno seguente la quota annuale di iscrizione all'associazione. L'invio della quota perfeziona la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrattarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

Dopo le dimissioni, riguardo alla possibilità di tesseramento con altra società, sarà applicata la regolamentazione FITARCO in tal senso.

TITOLO III LA STRUTTURA

ARTICOLO 12 - ORGANI SOCIALI

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale degli associati;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. L'organo di revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.

ARTICOLO 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale. L'associato minorenni esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee. E' sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

La convocazione dovrà contenere:

- Il tipo di Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) e le materie all'ordine del giorno;
- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea in prima e seconda convocazione.
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica, e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 8 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

La modalità di convocazione sarà adeguata all'evolversi degli strumenti comunicativi disponibili rispettando il principio della massima diffusione possibile fra i soci.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e/o Straordinaria. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria è convocata dal Presidente che attua le decisioni assunte per la convocazione stessa.

L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea Straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o quando richiesta secondo le norme del presente statuto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria può essere richiesta dalla metà +1 degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno ed indicando se trattasi di assemblea ordinaria o straordinaria. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta e svolgersi entro 30 giorni dalla convocazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione entro i termini del presente statuto la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la città di Montalcino.

L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
- revoca di mandati elettivi, con maggioranza di 2/3 dei presenti con diritto di voto.
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;

- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- provvede all'acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte
- nella forma elettiva provvede al rinnovo parziale o totale delle cariche (assemblea ordinaria elettiva)
- delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- modifiche statutarie;
- trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- sui diritti reali immobiliari;
- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Salvo quanto previsto dal presente Statuto le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo i casi in cui viene indicata una diversa maggioranza. Non possono essere posti in votazione né assunte decisioni vincolanti argomenti che non siano esplicitamente indicati nell'ordine del giorno della convocazione.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un lasso di tempo pari ad un'ora.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e di esprimersi e/o votare nel rispetto delle norme del presente statuto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal VicePresidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.

L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.

Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Sono fatte a scrutinio segreto le elezioni di Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Saranno stabilite le modalità per rendere segreta, ove necessario, l'espressione di voto dei soci collegati in videoconferenza. Se ciò non è possibile la assemblea elettiva si svolgerà esclusivamente "in presenza".

ARTICOLO 14 – ELEZIONE DI PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri pari a:

TRE (due + Presidente) per numero di soci con diritto di voto inferiore a 30

CINQUE (quattro + Presidente) per numero di soci con diritto di voto fra 30 e 100

SETTE (sei + Presidente) per numero di soci con diritto di voto oltre 100

Il numero dei consiglieri viene determinato dall'anagrafe dei votanti dell'assemblea elettiva. Tale numero non varia sino alla successiva assemblea elettiva generale, intendendo con questo termine l'assemblea in cui viene eletto il Presidente e l'intero Consiglio.

Ove non diversamente precisato con il termine "Consigliere" e "Consiglieri" si intende i membri componenti il Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente.

Hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo gli associati in regola con pagamento delle quote e regolarmente inseriti nella lista del sito FITARCO al settimo giorno antecedente la votazione. Tale lista costituisce il riferimento per l'anagrafe dei votanti. Riguardo al compimento della maggiore età il riferimento è stabilito alla data programmata per la votazione. Le candidature alla carica di Presidente debbono essere formalizzate dall'interessato da una qualsiasi PEC alla PEC dell'associazione (riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea) almeno 48 ore prima dell'orario di prima convocazione dell'assemblea elettiva. La modalità di notifica delle candidature potrà essere

adeguata all'evolversi degli strumenti comunicativi disponibili rispettando il principio della sicurezza di avvenuto recapito e perfezionamento notifica (con data ed ora certe) entro il termine stabilito.

Nell'assemblea si procede preliminarmente alla elezione del Presidente. E' eleggibile come presidente ogni socio che ha avanzato la candidatura entro il termine stabilito e che non è incompatibile per la carica. Qualora non fosse pervenuta alcuna valida candidatura entro il termine stabilito si procederà comunque alla elezione considerando eleggibili come presidente tutti i soci maggiorenni. In ogni caso sono fatti salvi i casi di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Per l'elezione del Presidente ogni iscritto ha diritto ad esprimere un nominativo. Risulterà eletto il socio che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi senza conteggiare schede bianche, nulle o astensioni di voto. In caso non si raggiunga la maggioranza prevista sarà effettuato il ballottaggio fra i due soci più votati e sarà eletto Presidente il socio che ottiene più voti. In caso di parità sarà eletto il socio che per primo è stato iscritto alla FITARCO.

Dopo la proclamazione del Presidente, si effettuerà l'elezione dei consiglieri che lo affiancheranno, per i quali non è richiesta alcuna preventiva candidatura.

Il Presidente eletto non è, ovviamente, ulteriormente eleggibile come consigliere.

Ogni iscritto con diritto di voto potrà votare un numero di nominativi pari alla metà del numero dei consiglieri da eleggere eventualmente approssimato per eccesso alla cifra intera. Tale formula vale anche nel caso di elezioni parziali per integrazione di Consiglieri dimissionari o decaduti.

Nel caso di elezione dell'intero consiglio

2 Consiglieri da eleggere da affiancare al Presidente	1 nominativo esprimibile
4 Consiglieri da eleggere da affiancare al Presidente	2 nominativi esprimibili
6 Consiglieri da eleggere da affiancare al Presidente	3 nominativi esprimibili

Ciascun nominativo votato deve essere individuato chiaramente ed univocamente fra i soci eleggibili. In caso di ambiguità sarà annullata l'espressione di voto ambigua. Resteranno validi gli altri nominativi eventualmente votati. La votazione di un numero di candidati maggiore di quelli esprimibili comporta l'annullamento di tutte le espressioni di voto riportate in quella scheda.

In caso di parità fra uno o più nominativi che non determini univocamente gli eletti si procederà a ballottaggio fra i nominativi incerti, con le stesse modalità.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti alla carica di consigliere, (soci che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo socio eletto come consigliere). In caso di esaurimento della lista sarà indetta una assemblea elettiva per l'elezione dei consiglieri necessari.

Oltre ai casi di decadenza per altre motivazioni statutarie l'intero Consiglio sarà parimente decaduto in caso di dimissioni o revoca contemporanee di almeno 2/3 dei consiglieri in carica oppure in caso di dimissioni o revoca del Presidente.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e/o indifferibili resta in carica il consiglio decaduto.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente, come precisato nelle disposizioni elettive.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il vice Presidente, ed eventualmente il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- decide la convocazione dell'Assemblea degli Associati dando mandato al Presidente di convocarla
- provvede all'esecuzione dei deliberati assembleari;
- indice le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- elegge tra i suoi componenti il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- controlla sull'ammissione degli Associati;
- delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispose il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
- istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
- delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
- apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
- stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
- compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione ogni qualvolta si renda necessario.

La convocazione è fatta di norma almeno 3 (tre) giorni prima con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del VicePresidente o in sua assenza del Consigliere che prima degli altri è stato tesserato fitarco. Ove non sia nominato o non sia presente il Segretario il Consiglio ad inizio riunione designa un proprio membro quale Segretario della riunione.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica o ciascun consigliere assente abbia espresso l’assenso a che la riunione si svolgesse anche in sua assenza.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica. L’assenza ritenuta non giustificata deve essere riportata nel verbale di consiglio e deve essere portata a conoscenza del consigliere interessato.

Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, si applica l’art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati con la maggioranza prevista per le revoche elettive.

La decadenza del Presidente dell’associazione per qualsivoglia ragione comporta la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.”

Le dimissioni, o la revoca, dei consiglieri determina la loro sostituzione con i primi dei non eletti nell’ultima assemblea, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto, i quali rimangono in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Sino a diverso avviso del Consiglio Direttivo tutte le cariche sociali non sono remunerate. Il Consiglio può stabilire remunerazione nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 16 - LA RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al VicePresidente.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco secondo le modalità stabilite dalla Federazione stessa.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell’ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di “VicePresidente incaricato”.

Sono compiti del Presidente:

- Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- Firmare il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea;
- Convocare le Assemblee su mandato del Consiglio o anche con decisione autonoma motivata.
- Sovrintendere all’attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’Assemblea degli Associati;
- Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione sia a livello nazionale;
- Esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, contattando i consiglieri in qualche modo consultabili. I

provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Per ratifica si intende anche l'informativa completa a tutti i consiglieri dei provvedimenti assunti, richiesta inviata anche con strumenti informatici e che non abbia avuto osservazioni contrarie da parte della maggioranza dei consiglieri stessi.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'assemblea di nomina del suo successore che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e deve essere espletata nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal VicePresidente. Il VicePresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il VicePresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

ARTICOLO 19 - SEGRETARIO E TESORIERE

- Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicePresidente.
- Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicePresidente.
- Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
- Il tesoriere, ove istituito e nominato, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerentemente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FITARCO per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.NI, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

ARTICOLO 22 – BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

ARTICOLO 23 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017

ARTICOLO 24 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati; coincidente con l'elenco soci estrapolabile da FITARCO
- b) libro delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V LAVORATORI E VOLONTARI

ARTICOLO 26 - LAVORATORI E VOLONTARI

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 27 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto.

Le modifiche dello Statuto diventano esecutive secondo le norme transitorie e finali del nuovo statuto approvato

ARTICOLO 28 - TRASFORMAZIONE – TERZO SETTORE

L'assemblea straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 29 – SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

ARTICOLO 30 - LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ARTICOLO 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO AI FINI SPORTIVI

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 32 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FITARCO, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Siena. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco.

ARTICOLO 33 - REGOLAMENTI INTERNI

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

ARTICOLO 34 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Il presente statuto entra in vigore dal giorno seguente la sua approvazione. Il Consiglio ed il Presidente rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza, salvo revoche o dimissioni che ne comportino espressamente la decadenza ai sensi del presente statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco a cui l'associazione sarà affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nell'assemblea straordinaria del

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

..... (Presidente) _____

.....(Vice-Presidente _____

..... (Segretario) _____